Coordinamento nazionale

formazione artistica, musicale e coreutica

N. 132

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

MEMORIA

depositata in occasione dell'audizione presso l'Ufficio di Presidenza della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica in Roma, martedì 24 novembre 2009

ASSETTO ORDINAMENTALE DEL
LICEO MUSICALE E COREUTICO

1. SCHEDA DI SINTESI DELLE PROPOSTE

2. OSSERVAZIONI ANALITICHE E PROPOSTE DI MODIFICA

Il Referente nazionale
Domenico Piccichè
professore di pianoforte principale, diritto dello spettacolo e legislazione scolastica
Conservatorio di Musica "A. Scontrino" - Trapani
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica- Ministero dell'Università

Via Monte Bonifato n. 170 - 91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924.514275 - Cell. 329.3529301

e-mail domenico.picciche@tiscali.it

Coordinamento nazionale

formazione artistica, musicale e coreutica

ASSETTO ORDINAMENTALE DEL

LICEO MUSICALE E COREUTICO

1. SCHEDA DI SINTESI DELLE PROPOSTE

Tabella 1

La formazione musicale e coreutica in Italia prima delle riforme	
Doppia scolarità Scuola-Conservatorio o Scuola-Accademia di Danza	
FORMAZIONE CULTURALE	FORMAZIONE MUSICALE O COREUTICA
5 4 3 Università 2 1	Conservatorio di Musica (Accademia Nazionale di Danza)
5 4 3 Scuola media superiore 2 1	
3 2 Scuola media inferiore 1	
5 4 3 Scuola elementare 2 1	

La formazione musicale e coreutica in Italia dopo le riforme
Percorso verticale unico Scuola-Conservatorio (o Accademia)
FORMAZIONE CULTURALE E MUSICALE (O COREUTICA)
5 4 3 Conservatorio di Musica 2 (o Accademia Nazionale di Danza) 1
5 4 3 Liceo musicale e coreutico 2 1
3 2 Scuola secondaria di I grado 1 ad indirizzo musicale e coreutico
5 4 Scuola primaria 3 (laboratori musicali e coreutici) 2 1

Tabella 2

I gradino
della formazione musicale e coreutica

Rifondazione della Scuola media ad indirizzo musicale e sua trasformazione in

Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale e coreutico

attraverso una completa riscrittura del D.M. 201/1999

Proposte di modifica:

1. **potenziamento qualitativo e quantitativo** della scuola ad indirizzo;
2. definizione di **programmi e quadri orari** chiari, precisi ed adeguati al nuovo ruolo della scuola ad indirizzo nel contesto della riforma;
3. adeguata **formazione iniziale e permanente del personale docente**;
4. **monitoraggio e valutazione dell'attività didattica**;
5. introduzione dell'**indirizzo coreutico.**

Strumenti:

- ☑ **modifica schema di regolamento dei licei**, art. 7 comma 1:

Articolo 7
(Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Tali corsi sono riordinati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, che sostituisce il D.M. 6 agosto 1999, n. 201, istituendo l'indirizzo coreutico e prevedendo precise competenze teoriche, strumentali e coreutiche in uscita.

Tabella 3

II gradino
della formazione musicale e coreutica

Liceo musicale e coreutico

<u>Proposte di modifica principali comuni ai due indirizzi</u>:

1. **Ammissione a numero programmato** e definizione di **precise competenze in entrata** (corrispondenti alle competenze in uscita dalla scuola ad indirizzo musicale e coreutico) **e in uscita dal liceo** (capacità di interpretare composizioni di media difficoltà);
2. definizione di **precisi requisiti per l'accesso all'insegnamento (no a sanatorie di alcun tipo)**;
3. **monitoraggio e valutazione dell'attività didattica**.

<u>Strumenti</u>:

☑ **modifica schema di regolamento dei licei**, attraverso

1. l'aggiunta del comma 5 all'art. 7:

Articolo 7
(Liceo musicale e coreutico)
(...)
5. Le ammissioni al liceo musicale e coreutico sono a numero programmato. Il numero massimo di studenti da ammettere ogni anno è fissato dalla singola istituzione nei limiti del contingente di organico ad essa annualmente assegnato. L'ammissione è subordinata al superamento di un esame che attesti il possesso delle competenze strumentali o coreutiche previste in uscita dalla scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale e coreutico di cui al comma 1.

e la modifica al PECUP del liceo musicale e coreutico (allegato A), indicando espressamente il requisito della **media difficoltà** delle composizioni da interpretare.

2. la modifica dell'art. 13 comma 8 e la soppressione del comma 9:

Articolo 13
(Passaggio al nuovo ordinamento)
(...)
8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse professionali per l'insegnamento dello strumento, assicurate attraverso apposite convenzioni con i Conservatori di musica ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508, intese con le regioni o gli enti locali, oppure mediante risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni scolastiche o in presenza di personale fornito di specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo interpretativo conseguito presso un conservatorio di musica, congiunto ad

abilitazione nella classe di concorso A077 conseguita ai sensi del D.M. 137/2007. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di liceo musicale e coreutico nell'ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.

9. (soppresso)

3. la modifica dell'art. 12 commi 1 e 2:

Articolo 12

(Monitoraggio e valutazione di sistema)

1. I progetti dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione liceale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, rappresentanti delle scuole, delle università, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca. (...)

2. Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le Indicazioni di cui all'articolo 13 comma 10 sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in relazione alle proposte del Comitato di cui al comma 1, con riferimento agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dall'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.

Proposte di modifica principali per la sezione musicale:

1. esplicitare il **carattere individuale della lezione di strumento;**
2. **distinzione chiara** tra lo **studio dello strumento 1** (strumento principale) e **dello strumento 2** (strumento complementare);
3. **modifica della denominazione della disciplina** "Laboratorio di musica d'insieme" in **"Musica d'insieme"** e riduzione delle ore di lezione settimanali nei primi 3 anni;
4. **correzione della denominazione** della disciplina "Nuove tecnologie" in **"Nuove tecnologie musicali"**;

Strumenti:

- ☑ **modifica del piano di studi del liceo musicale e coreutico, sezione musicale** (allegato E allo schema di regolamento sui licei)

Piano di studi proposto:

Sezione musicale					
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Esecuzione e interpretazione 1° strumento (individuale)	66	66	66	66	66
Esecuzione e interpretazione 2° strumento (individuale)	33	33	33		
Teoria e composizione	99	99	99	99	99
Storia della musica	66	66	66	66	66
Musica d'insieme	66	66	66	99	99
Nuove tecnologie musicali	66	66	66	66	66
Totale ore	462	462	462	462	462

<u>Proposte di modifica principali per la sezione coreutica</u>:

1. **modifica della denominazione della disciplina** "Laboratorio musicale" in **"Teoria e pratica musicale per la danza"** e sua previsione solo nel primo biennio del liceo;
2. **rafforzamento delle ore di tecniche della danza e di storia della danza** negli ultimi 3 anni del liceo e introduzione dello studio della **Storia della musica**;
3. distinzione della disciplina quinquennale "laboratorio coreutico" in **"laboratorio coreutico"** al primo biennio, e **"laboratorio coreografico"** negli ultimi 3 anni;

<u>Strumenti</u>:

- ☑ **modifica del piano di studi del liceo musicale e coreutico, sezione coreutica** (allegato E allo schema di regolamento sui licei)

Piano di studi proposto:

Sezione coreutica					
Storia della musica			33	33	33
Storia della danza			66	66	66
Tecniche della danza	264	264	264	264	264
Laboratorio coreutico	132	132			
Laboratorio coreografico			99	99	99
Teoria e pratica musicale per la danza	66	66			
Totale ore	462	462	462	462	462

Coordinamento nazionale

formazione artistica, musicale e coreutica

ASSETTO ORDINAMENTALE DEL

LICEO MUSICALE E COREUTICO

2. OSSERVAZIONI ANALITICHE E PROPOSTE DI MODIFICA

Premessa

La legge 508/1999 di riforma dei Conservatori di musica e delle Accademie ha elevato tali Istituzioni al livello universitario, sotto la denominazione di "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica".

La formazione musicale e coreutica di base, oggi prerogativa esclusiva dei Conservatori e dell'Accademia Nazionale di Danza, sarà ad essi sottratta, per essere affidata - in seguito al completamento della riforma della scuola secondaria - alle scuole medie ad indirizzo e ai costituendi licei musicali e coreutici.

È necessaria pertanto una selezione accuratissima del corpo docente di tali istituzioni, congiunta alla massima attenzione nella articolazione del quadro orario, dei programmi di studio e d'esame, allo scopo di garantire:

1) che la formazione musicale e coreutica di base, affidata alla scuola media ad indirizzo e ai licei, sia adeguata agli *standard* qualitativi assicurati finora dalle Istituzioni di Alta formazione musicale e coreutica, e

2) che siano salvaguardati i livelli (qualitativi e quantitativi) in entrata nelle Istituzioni di Alta formazione musicale e coreutica, alle quali resterà demandata soltanto la parte superiore e terminale degli studi.

Osservazioni

Dall'attenta analisi dello schema di regolamento sui licei, in combinato disposto con la bozza di regolamento sulle classi di concorso e con la bozza di regolamento sulla formazione dei docenti, emerge qualche elemento di criticità che con la presente nota si vuole evidenziare, cercando di suggerire anche le possibili soluzioni, rigorosamente nell'ambito del monte ore totale previsto (e dunque senza incidere in alcun modo sul versante economico della riforma).

Nella presente memoria ci si concentrerà in particolare sull'analisi dettagliata dello schema di regolamento sui licei.

I. Sezione musicale

a. Riguardo la disciplina pratica fondamentale **"Esecuzione ed interpretazione"**, si citano le osservazioni critiche del CNPI nel suo parere espresso il 7 ottobre 2009:

Al riguardo poi del quadro orario di cui alla tabella "allegato E", il Cnpi rappresenta l'opportunità di garantire l'insegnamento su base quinquennale di materie di indirizzo quali "*Esecuzione e interpretazione*" nella sezione musicale, mentre giudica incompatibile con la previsione di qualificare l'offerta formativa la possibilità di insegnare lo strumento musicale nei licei anche a docenti privi della specifica abilitazione.

Si evidenziano al riguardo le soluzioni alle criticità rilevate:

1. il liceo musicale, insieme alle scuole medie ad indirizzo musicale, prenderà il posto dei Conservatori nel segmento cruciale della formazione musicale di base. È fondamentale che le buone pratiche adottate dai Conservatori in tale segmento formativo non vengano smarrite. Tra queste, poniamo in evidenza il fatto che negli attuali Conservatori si studi, accanto allo strumento principale, uno strumento complementare per i primi tre anni di corso. Anche il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente in uscita dal liceo musicale (allegato A allo schema di regolamento sui licei) prevede esplicitamente che lo studente, alla fine del suo percorso, sappia "utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a integrazione di quello principale, praticandone le tecniche di base". Appare pertanto sommamente opportuno distinguere chiaramente già nel piano di studi la disciplina genericamente indicata come "Esecuzione e interpretazione" in **"Esecuzione e interpretazione 1° strumento"** (due ore settimanali per tutto il quinquennio) ed **"Esecuzione e interpretazione 2° strumento"** (un'ora settimanale per i primi tre anni, come avviene in Conservatorio);
2. **bisogna assolutamente specificare** già nel piano di studi **che "Esecuzione e interpretazione" del 1° e del 2° strumento sono insegnamenti individuali (come in Conservatorio e come nella scuola media ad indirizzo musicale)**, in contrapposizione al "Laboratorio di musica d'insieme", che è invece l'insegnamento collettivo della pratica musicale d'insieme. Se il liceo musicale è destinato a prendere il posto dei corsi inferiori conservatoriali, e a preparare l'accesso ai Conservatori riformati di livello universitario, è assolutamente necessario che l'insegnamento dello strumento segua gli stessi criteri di rigore e serietà. Similmente a ciò che accade negli studi conservatoriali, l'allievo si reca a lezione una-due volte a settimana per un'ora circa, ed è seguito individualmente dal proprio docente, sia per lo strumento principale che per il secondo strumento (o strumento complementare). Bisogna scongiurare anche la sola ipotesi che l'insegnamento dello strumento musicale (materia fondamentale della sezione) possa divenire "insegnamento collettivo" (magari in una classe affollata da dieci-quindici studenti), il che vanificherebbe alla radice la stessa ragion d'essere del liceo musicale, trasformando la sua disciplina fondamentale - che deve, per sua stessa natura, essere insegnata individualmente - in un inutile e velleitario "laboratorio collettivo di alfabetizzazione musicale", alla stregua di quelli già esistenti nelle scuole di ogni ordine e grado;
3. "incompatibile con la previsione di qualificare l'offerta formativa" dei licei musicali, per usare l'espressione del CNPI, è il comma 8 dell'art. 13 dello schema di regolamento sui licei. Non è infatti sufficiente prevedere la presenza di personale genericamente "fornito di diploma di conservatorio": bisogna specificare la **necessità del possesso dello specifico diploma accademico di II livello**

ad indirizzo interpretativo (che sarà il titolo di accesso all'insegnamento secondo la bozza di regolamento sulle classi di concorso)**.** Ancora, risulta del tutto incongrua ed erronea la previsione, in aggiunta, del requisito dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, senza nemmeno specificare quali (quindi anche quelle di matematica o di inglese?) e dimenticando che d'ora in poi gli abilitati non saranno più inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Si deve piuttosto prevedere, in aggiunta, il possesso dell'**abilitazione specifica di strumento musicale, conseguita attraverso la frequenza dei corsi istituiti con D.M. 137/2007.** Il comma va dunque riscritto in tal senso.

4. infine, "incompatibile con la previsione di qualificare l'offerta formativa" dei licei musicali, sempre per usare l'espressione del CNPI, è il comma 9 dell'art. 13 dello schema di regolamento sui licei. **Tale comma va soppresso del tutto** per i seguenti motivi:
   a. esso richiama la legge 20 maggio 1982, n. 270, del tutto superata in quanto concernente gli ormai aboliti istituti magistrali;
   b. la legge 270/1982 risulta superata anche per il fatto che la classe di concorso di ed. musicale (ora 'Musica') è stata definitivamente separata da quella di strumento dalla successiva legge 124/99;
   c. il permettere che docenti di ruolo di ed. musicale nella scuola media possano essere chiamati ad insegnare una materia del tutto diversa (strumento) in un diverso ordine di scuola (licei musicali) è contrario non solo ad ogni ambizione a salvaguardare la qualità dell'insegnamento nei licei, ma anche allo stesso buon senso. Qui infatti non si tratta (come in passato) di dare una mera "alfabetizzazione strumentale" agli studenti dell'istituto magistrale: qui si vogliono creare istituzioni che prendano il posto dei conservatori di musica. Ed è impensabile che in tali istituzioni vadano ad insegnare strumento i docenti di ed. musicale nella scuola media.

b. Riguardo la disciplina **"Laboratorio di musica d'insieme":**

1. tale disciplina non può chiamarsi "Laboratorio" poiché il concetto stesso di laboratorio implica che tutto si esaurisca nelle ore di lezione e non ci siano nozioni da studiare né compiti a casa. La disciplina in oggetto, invece, implica uno studio a casa delle parti assegnate a ciascuno studente. Pertanto, la denominazione proposta è semplicemente **"Musica d'insieme"**;
2. per assicurare che l'orario complessivo non subisca modifiche, l'insegnamento di "Musica d'insieme", nei primi tre anni, può essere **ridotto a 2 ore settimanali** anziché 3: nei primi anni ci sono minori esigenze di suonare insieme, dovendo gli studenti prima imparare a suonare *tout court*;
3. si auspica la previsione di una classe di concorso specifica di "Musica d'insieme", separata da quella di strumento musicale: tale previsione (da attuare nell'imminente regolamento che stabilirà le future classi di concorso) porta con sé la conseguenza dell'**inserimento della disciplina "Musica d'insieme" tra le discipline attivabili sulla base del piano dell'offerta formativa, di cui all'allegato H** dello schema di regolamento sui licei.

c. Riguardo la disciplina **“Nuove tecnologie”:**

1. bisogna correggere il nome della disciplina “Nuove tecnologie” in **“Nuove tecnologie musicali”**, per accordarlo con la denominazione (più corretta) di cui alla bozza di regolamento sulle classi di concorso.

II. Sezione coreutica

d. Riguardo l'insegnamento della disciplina **"Laboratorio musicale"**, si evidenzia:

1. l'inopportunità di adottare la denominazione "Laboratorio musicale" per tale classe di concorso:
   a. non può chiamarsi "Laboratorio" poiché il concetto stesso di laboratorio implica che tutto si esaurisca nelle ore di lezione e non ci siano nozioni da studiare né compiti a casa. La disciplina in oggetto, invece, deve impartire nozioni fondamentali della grammatica e morfologia musicale, sia pure con un taglio pratico e rivolto alla danza;
   b. non si può adottare la denominazione "Laboratorio musicale" nel suo complesso poiché la medesima locuzione è già utilizzata nella scuola italiana in accezione ben diversa. Una circolare del ministro Berlinguer del 1999 istituisce i "Laboratori musicali" nelle scuole di ogni ordine e grado. Il "Laboratorio musicale" è inteso dalla circolare come "spazio fisico attrezzato" finalizzato a che gli alunni vi possano concretamente "fare musica". In Italia sono così sorti circa 400 Laboratori musicali, ed è stata perfino istituita la figura del "Coordinatore del Laboratorio musicale", per la cui formazione il Ministero dell'Istruzione ha investito ingenti risorse;

2. dall'inopportunità di adottare la denominazione di "Laboratorio musicale" per tale classe di concorso deriva l'opportunità (conservando intatta la specificità della disciplina) di modificarne il nome, adeguandone anche orario e contenuti. Ne si ricava lo schema seguente:
   Denominazione disciplina: **Teoria e pratica musicale per la danza**
   Periodo:**Primo biennio del liceo musicale e coreutico, sez. coreutica**
   Orario:**Due ore settimanali (66 ore annuali)**
   Obiettivi generali: **Iniziare allo studio della musica e della pratica musicale con una particolare attenzione alla musica per la danza.**
   Contenuti:
   - ☑ alfabetizzazione musicale generale (teoria e lettura della musica);
   - ☑ pratica musicale;
   - ☑ ascolto musicale (mirato in particolare alla musica per la danza);
   - ☑ introduzione allo studio della storia della musica e della storia della danza.

   Il docente (munito di diploma accademico di II livello in pianoforte e di specializzazione presso l'Accademia di Danza) sarà utilizzato anche come **accompagnatore al pianoforte** nelle ore di tecniche della danza e laboratorio coreutico.

e. Riguardo l'insegnamento delle discipline **"Storia della danza" e "Tecniche della danza**:

le ore sottratte a "Teoria e pratica musicale per la danza" (ex Laboratorio musicale) negli ultimi 3 anni potranno essere utilizzate per incrementare la **Storia della danza**, portandola da una a due ore settimanali, e per **incrementare le ore di Tecniche della danza negli ultimi 3 anni,** portandole allo stesso numero settimanale del primo biennio. **Le discipline "Tecniche della danza" e "Storia della danza" devono anche essere**

introdotte nell'allegato H, tra le discipline attivabili sulla base del piano dell'offerta formativa.

f. Riguardo l'insegnamento della disciplina genericamente denominata **"Laboratorio coreutico"**, sembra opportuno distinguerla in due diverse discipline: **"Laboratorio coreutico" (4 ore settimanali nel primo biennio)**, con finalità più squisitamente tecniche (miglioramento della propriocezione, affinamento e ampliamento delle conoscenze in materia di danza), e **"Laboratorio coreografico" (3 ore settimanali negli ultimi tre anni)**, con finalità più squisitamente interpretative (perfezionamento dello stile interpretativo attuato mediante lo studio del repertorio e della pratica scenica).

g. Riguardo l'insegnamento della disciplina **"Storia della musica"**, si evidenzia quanto segue:

1. la 'Storia della musica' non è stata prevista tra le materie d'insegnamento nell'indirizzo coreutico del Liceo musicale e coreutico, dove invece dovrebbe svolgere un ruolo determinante quanto a conoscenza e coscienza storica e stilistica delle musiche sulle quali si svolge la formazione coreutica, in piena sinergia con Storia della danza. Si pensi all'importanza che riveste la conoscenza di compositori quali Lulli, Rameau, Čaikovskij per la comprensione dell'evoluzione del linguaggio coreografico;
2. appare altresì ingiustificato dal punto di vista didattico e incongruente con i titoli d'accesso alla classe che nella Sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico la formazione storico-musicale sia surrogata dal 'Laboratorio musicale', il cui ambito disciplinare verterebbe (secondo la più recente bozza di regolamento sulle classi di concorso) su «storia e pratica musicale»;
3. appare pertanto opportuno introdurre nella sezione coreutica l'**insegnamento di Storia della musica**, per almeno **un'ora settimanale negli ultimi 3 anni**. In tal modo si assicurerebbe anche un proficuo raccordo interdisciplinare tra insegnamento della Storia della musica e quello della Storia della danza.

III. Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale e coreutico

La riforma dei conservatori di musica e dell'accademia di danza, elevati al livello universitario sotto la comune denominazione di "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica" con la legge 508/1999 e, d'altra parte, l'imminente istituzione dei licei musicali e coreutici a partire dall'a.s. 2010/2011, impongono **la revisione dell'assetto degli esistenti corsi ad indirizzo musicale nella scuola media** di cui al Decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.
Con l'istituzione del liceo musicale e coreutico e la riforma di conservatori e accademie, i corsi ad indirizzo nella scuola secondaria di primo grado divengono infatti la **sede primaria della formazione strumentale e coreutica di base**.
Al fine di assicurare adeguati livelli in entrata nei costituendi licei musicali e coreutici, si rende così indispensabile **l'istituzione dell'indirizzo coreutico** e **il potenziamento dell'indirizzo musicale**, attraverso un Decreto Ministeriale che prenda il posto del DM 201/1999, ormai superato in quanto concepito addirittura prima dell'emanazione della legge 508/1999 di riforma di accademie e conservatori.
E' di fondamentale importanza che nei predetti corsi sia, tra l'altro, assicurato uno standard qualitativo di insegnamento elevato, che programmi e articolazione oraria dell'insegnamento siano meglio precisati, che si aggiunga l'insegnamento di ulteriori strumenti e delle tecniche della danza, prima assenti.
Per questo è indispensabile che all'art. 7 comma 1 dello schema di regolamento sui licei, subito dopo il riferimento alle scuole medie ad indirizzo, si aggiunga in coda la frase evidenziata:

Articolo 7
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. **Tali corsi sono riordinati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, che sostituisce il DM 6 agosto 1999, n. 201, istituendo l'indirizzo coreutico e prevedendo precise competenze teoriche, strumentali e coreutiche in uscita.**

IV. Competenze in entrata e in uscita dal liceo musicale e coreutico

a. Competenze in entrata.

L'accesso al liceo musicale e coreutico deve essere a **numero programmato**. Ciò sempre al fine di assicurare standard qualitativi strumentali e coreutici sia in entrata che in uscita dal liceo. Si ricorda non solo che le ammissioni ai conservatori di musica e all'accademia nazionale di danza sono a numero programmato, ma che persino nelle scuole medie ad indirizzo musicale l'ammissione del singolo allievo è subordinata ad una prova orientativo-attitudinale.
L'esame di ammissione, inoltre, non può essere una semplice "prova attitudinale" come avviene nelle scuole medie ad indirizzo. **L'esame deve attestare il possesso di precise competenze strumentali o coreutiche**, pari almeno a quelle previste in uscita dalla scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale e coreutico. E' impensabile che possano entrare al liceo musicale e coreutico studenti che non abbiano alcuna preparazione strumentale o coreutica, ma siano provvisti di semplici "attitudini" allo studio della musica.
Il rischio che altrimenti si corre è quello di creare un liceo di massa che sforni semplici 'appassionati' di musica. Ciò sarebbe deleterio e comporterebbe gravissimi pericoli per la sopravvivenza stessa delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

A tale fine, si propone l'aggiunta del seguente comma in coda all'art. 7 dello schema di regolamento sui licei:

Articolo 7
(Liceo musicale e coreutico)
(...)
5. Le ammissioni al liceo musicale e coreutico sono a numero programmato. Il numero massimo di studenti da ammettere ogni anno è fissato dalla singola istituzione nei limiti del contingente di organico ad essa annualmente assegnato. L'ammissione è subordinata al superamento di un esame che attesti il possesso delle competenze strumentali o coreutiche previste in uscita dalla scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale e coreutico di cui al comma 1.

b. Competenze in uscita.

Allo scopo di assicurare la qualità in entrata nell'alta formazione, è indispensabile specificare, nell'allegato A allo schema di regolamento sui licei (profilo educativo, culturale e professionale) che lo studente, in uscita dal liceo musicale e coreutico, deve essere in grado di interpretare opere **di media difficoltà** (cioè opere studiate nei corsi medi dei conservatori di musica e dell'accademia di danza).

V. Raccordo formale

Le altre modifiche agli schemi di regolamento citati hanno valore di raccordo formale, di correzione di meri errori di calcolo o di battitura (alcuni dei quali peraltro già corretti successivamente dal ministero nel senso indicato negli allegati), o sono volte a introdurre una maggiore precisione terminologica.

Di notevole importanza risulta, in tale contesto, la **correzione dell'art. 12, commi 1 e 2**, dello schema di regolamento (monitoraggio e valutazione di sistema), che trascurano di **menzionare l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica**, mettendo in serio rischio la possibilità di un serio monitoraggio e di una adeguata valutazione dell'attività del liceo musicale e coreutico.

Tutte le modifiche proposte negli allegati vengono riportate **in colore rosso**.

Le proposte di modifica all'assetto ordinamentale del liceo musicale e coreutico sopra menzionate, sia pur minime e di non difficile realizzazione (e non comportanti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato), appaiono indispensabili per assicurare la serietà e il rigore professionale degli studi, così come auspicato anche dal CNPI, in modo da poter garantire che, per la formazione musicale e coreutica di base:

a. la transizione dai conservatori e dall'Accademia di danza alle scuole medie ad indirizzo e ai licei musicali e coreutici avvenga senza detrimento per la qualità della formazione artistico-musicale, strumentale o coreutica, e
b. siano di conseguenza garantiti livelli qualitativi e quantitativi minimi in entrata nelle riformate Istituzioni di Alta formazione e coreutica di livello universitario.

Si allegano al presente documento:

1) **proposta di modifica dello schema di regolamento dei licei;**
2) **proposta di modifica dell'allegato A annesso allo schema di regolamento dei licei (profilo educativo, culturale e professionale dello studente)**;
3) **proposta di modifica dell'allegato E annesso allo schema di regolamento dei licei (piano degli studi del Liceo musicale e coreutico)**;
4) **proposta di modifica dell'allegato H annesso allo schema di regolamento dei licei (insegnamenti attivabili sulla base del piano dell'offerta formativa);**

Roma, 24 Novembre 2009
Coordinamento nazionale formazione artistica, musicale e coreutica

ALLEGATI

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Proposte di modifica

(...)

Articolo 7
(Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Tali corsi sono riordinati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, che sostituisce il D.M. 6 agosto 1999, n. 201, istituendo l'indirizzo coreutico e prevedendo precise competenze teoriche, strumentali e coreutiche in uscita.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.

3. Il Liceo musicale e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, attraverso specifiche convenzioni tra istituzioni scolastiche e istituzioni dell'alta formazione musicale e coreutica. La convenzione disciplina i reciproci rapporti, con riferimento anche alle modalità di utilizzo del personale e delle strutture e attrezzature didattiche, e gli aspetti economici e finanziari. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di Liceo musicale e coreutico nell'ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.

4. Il Piano degli studi del Liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al presente regolamento.

5. Le ammissioni al liceo musicale e coreutico sono a numero programmato. Il numero massimo di studenti da ammettere ogni anno è fissato dalla singola istituzione nei limiti del contingente di organico ad essa annualmente assegnato. L'ammissione è subordinata al superamento di un esame che attesti il possesso delle competenze strumentali o coreutiche previste in uscita dalla scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale e coreutico di cui al comma 1.

(...)

Articolo 11
(Valutazione e titoli finali)

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del medesimo decreto legge.

2. I percorsi dei Licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (fatta salva l'eccezione stabilita dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212), agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 12

(Monitoraggio e valutazione di sistema)

1. I progetti dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l'istruzione liceale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, rappresentanti delle scuole, delle università, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca. Il Comitato si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Ai componenti del Comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti.

2. Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le Indicazioni di cui all'articolo 13 comma 10 sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in relazione alle proposte del Comitato di cui al comma 1, con riferimento agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dall'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.

(...)

Articolo 13

(Passaggio al nuovo ordinamento)

(...)

8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse professionali per l'insegnamento dello strumento, assicurate attraverso apposite convenzioni con i Conservatori di musica ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508, intese con le regioni o gli enti locali, oppure mediante risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni scolastiche o in presenza di personale fornito di specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo interpretativo conseguito presso un conservatorio di musica, congiunto ad abilitazione nella classe di concorso A077 conseguita ai sensi del D.M. 137/2007. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di liceo musicale e coreutico nell'ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.

9. (soppresso)

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

ALLEGATO A
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei

Proposte di modifica

(...)

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali

(...)

Liceo musicale e coreutico

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di

- cogliere i valori estetici delle opere musicali;
- conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi;
- individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
- conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e dell'improvvisazione;
- conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.

In particolare, per la sezione musicale:

- conoscere e utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale;
- conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico in campo musicale;
- usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del proprio studio;
- utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a integrazione di quello principale, praticandone le tecniche di base;
- partecipare ad insiemi vocali e strumentali e adottare comportamenti e tecniche adeguate;
- eseguire repertori di media difficoltà afferenti a epoche e stili diversi con capacità di autonomia nello studio e di autovalutazione della propria esecuzione.

In particolare, per la sezione coreutica:

- analizzare il movimento e le forme della di danza negli elementi costitutivi di gesto e musica;
- acquisire le tecniche e le competenze esecutive fondamentali nei repertori di danza classica, moderna e contemporanea;
- operare in *équipe* e conoscere le componenti tecniche e stilistiche relative ad allestimenti di repertorio;
- conoscere i diversi elementi di stile della coreografia attraverso le varie epoche e interpretare repertori di media difficoltà del patrimonio coreutico.

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

ALLEGATO E
Proposte di modifica

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO MUSICALE E COREUTICO

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua straniera 1	99	99	99	99	99
Storia e geografia	99	99			
Storia			66	66	66
Filosofia			66	66	66
Matematica*	99	99	66	66	66
Fisica			66	66	66
Scienze naturali**	66	66			
Storia dell'arte	66	66	66	66	66
Religione cattolica o attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	594	594	594	594	594
Sezione musicale					
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Esecuzione e interpretazione 1° strumento (individuale)	66	66	66	66	66
Esecuzione e interpretazione 2° strumento (individuale)	33	33	33		
Teoria e composizione	99	99	99	99	99
Storia della musica	66	66	66	66	66
Musica d'insieme	66	66	66	99	99
Nuove tecnologie musicali	66	66	66	66	66
Totale ore	462	462	462	462	462
Sezione coreutica					
Storia della musica			33	33	33
Storia della danza			66	66	66
Tecniche della danza	264	264	264	264	264
Laboratorio coreutico	132	132			
Laboratorio coreografico			99	99	99
Teoria e pratica musicale per la danza	66	66			
Totale ore	462	462	462	462	462
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

* con informatica

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

ALLEGATO H

Proposte di modifica

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica
- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie Ove non previsti tra le Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Diritto ed economia - Musica - Strumento musicale - Musica d'insieme - Tecniche della danza - Lingua straniera 2 - Lingua e cultura latina - Lingua e cultura greca - Discipline audiovisive - Tecnologia e disegno - Storia dell'arte - Storia della musica - Storia della danza - Pedagogia - Psicologia - Sociologia - Legislazione sociale - Elementi di Psicologia, sociologia e statistica - Informatica e sistemi automatici - Scienze sociali e metodologia della ricerca - Fisica - Scienze naturali - Conversazione con docente di madrelingua - Teoria e tecnica della comunicazione

Roma, 24 Novembre 2009

Coordinamento nazionale formazione artistica, musicale e coreutica